



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna



INTESA ANNUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI (SEZIONI PRIMAVERA SPERIMENTALI) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 1° AGOSTO 2013, REP. ATTI 83/CU COME PROROGATO DALL'ACCORDO 27 LUGLIO 2017, REP. ATTI 86/CU.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato dal Direttore Generale
e

la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Cura alla persona, Salute e Welfare

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107."*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria per l'anno 2007) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 630, concernente l'attivazione di *"Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"*, ed il comma 1259, concernente la promozione, da parte del Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, di una intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli Accordi in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, del 20 marzo 2008, del 29 ottobre 2009 e del 10 ottobre 2010 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010-2013, per la realizzazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

VISTO l'Accordo Quadro biennale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi fra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni – sottoscritto in sede



di Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1° agosto 2013 prorogato dall'Accordo del 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che l'articolo 2 dell'Accordo del 2013, prevede l'adozione di apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le A.N.C.I. regionali, per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni primavera sperimentali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che l'articolo 1 dell'Accordo del 2013 stabilisce che i progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel medesimo articolato, nel rispetto della specifica normativa regionale;

CONSIDERATO che la proroga 27 luglio 2017 conferma l'Accordo citato per un ulteriore anno, ovvero per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTA la nota 2 agosto 2017, prot.9667 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui si rappresenta la necessità di stipulare l'Intesa regionale;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge n. 1/2000" che regola, tra l'altro, le sezioni di nido aggregate ai servizi educativi o scolastici, già esistenti nel territorio regionale dagli anni novanta, prevedendone l'autorizzazione al funzionamento in quanto servizi educativi ;

VISTA la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 16 ottobre 2017 n. 1564, ad oggetto: *"Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della Legge Regionale 19/2016"*;

PRESO ATTO che anche nell'anno scolastico 2017-2018 proseguirà, con le modalità definite dalla normativa della Regione, il finanziamento regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e delle sezioni per bambini da 24 a 36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, non ricomprese nella presente Intesa;

VISTO il Disposto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del 15 settembre 2017, prot.17810 con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico interistituzionale regionale, di cui fanno parte rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, della Regione Emilia-Romagna e di ANCI Emilia-Romagna;

RILEVATO che al Tavolo Tecnico è assegnato il compito di valutare il permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le "sezioni primavera sperimentali" nell'anno scolastico di riferimento 2017/2018;

CONSIDERATO che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, come indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 2 agosto 2017, prot.9667, il



contributo finanziario a carico del Ministero dell'Istruzione di 10 milioni di euro previsto dal bilancio triennale 2017-2019, dovrà essere confermato dalla prossima legge di stabilità;

VALUTATA pertanto la necessità, in attesa delle assegnazioni delle risorse, di provvedere, comunque, alla definizione dell'Intesa regionale per l'anno scolastico 2017/2018 fra l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna, al fine di poter procedere all'emanazione del Bando regionale per l'anno scolastico 2017/2018 relativo alle sezioni primavera sperimentali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall' A.N.C.I. Emilia-Romagna in data 9/11/2017;

VISTE le intese attuate nei precedenti bienni.

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE

INTESA

Articolo 1

(Oggetto dell'intesa)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fanno parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. All'interno di questo sistema, le sezioni primavera accolgono i bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'offerta dei servizi educativi per bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, prosegue nel corrente anno scolastico 2017-2018 tramite finanziamenti statali per servizi di seguito denominati *"sezioni primavera sperimentali"*. Tali servizi sono aggregati alle attuali strutture delle scuole statali, delle scuole dell'infanzia paritarie o dei nidi d'infanzia, pubblici o privati, in convenzione, nel quadro definito dalla normativa regionale citata in premessa.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse)

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna in accordo con la Regione Emilia-Romagna, destina, per l'anno scolastico 2017/2018, alle *"sezioni primavera sperimentali"* le risorse economiche da attribuirsi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La presente Intesa è sottoscritta con riserva di effettiva disponibilità di cassa.

Articolo 3

(Destinatari)

1. Potranno presentare richiesta di finanziamento per l'anno scolastico 2017/2018 i gestori delle sezioni primavera sperimentali finanziate con fondi statali in almeno uno degli anni scolastici a partire dall'a.s. 2011/2012 ovvero siano presenti negli elenchi allegati ai seguenti Decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna:

- ✓ Decreto n.554/2012 relativo all'a.s.2011/2012
- ✓ Decreto n.229/2013 relativo all'a.s.2012/2013
- ✓ Decreto n.209/2014 relativo all'a.s.2013/2014
- ✓ Decreto n. 39/2015 relativo all'a.s.2014/2015
- ✓ Decreto n.263/2016 relativo all'a.s.2015/2016
- ✓ Decreto n.153/2017 relativo all'a.s. 2016/2017

ove permangano le condizioni previste dalla normativa regionale e statale di riferimento, in relazione ai parametri qualitativi e quantitativi di seguito indicati:

- rispetto del rapporto bambini educatori previsto dalla normativa regionale e nazionale;
- iscrizione di bambini compresi nella fascia fra 24 (compiuti entro il 31 dicembre 2017 e non di età inferiore) e 36 mesi;
- rispetto del numero di bambini per sezione (gruppo omogeneo di età, che può variare dai 10 ai 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato);
- rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;
- dettagliata spiegazione del progetto educativo;
- conformità ai parametri qualitativi richiamati dall'articolo 1 del citato Accordo 1 agosto 2013, anche con riferimento alla tipologia di contratti stipulati con il personale docente/educativo e ai titoli di studio posseduti dal personale in servizio nelle sezioni primavera.

2. I modi ed i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e notificati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (www.istruzioneer.it)

Articolo 4

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

Alle "sezioni primavera sperimentali" per l'anno scolastico 2017/2018 saranno erogati contributi commisurati alle fasce indicate nella seguente tabella; tali contributi saranno assegnati in quote proporzionali a quelli erogati nel corso dei precedenti anni scolastici, in relazione all'effettiva assegnazione e disponibilità di cassa:

FASCIA	NUMERO DEI BAMBINI	ORARIO DI FUNZIONAMENTO
1	1 sezione da 15 a 20 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento
2	1 sezione da 15 a 20 bambini	fino a 6 ore di funzionamento
3	1 sezione da 10 a 14 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento

4	1 sezione da 10 a 14 bambini	fino a 6 ore di funzionamento
5	1 sezione da 5 a 9 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento
6	1 sezione da 5 a 9 bambini	fino a 6 ore di funzionamento

Articolo 5

(Adempimenti dei Comuni)

I Comuni assolvono la fondamentale funzione, definita dalla normativa regionale, di regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa. Ai Comuni è richiesto di apporre il visto di conferma in calce all'istanza presentata dai gestori. Le domande che perverranno prive del visto di autorizzazione non saranno accolte per l'accesso al finanziamento. I Comuni altresì notificano all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna eventuali accertamenti negativi in ordine al permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale citata.

Articolo 6

(Criteri di funzionamento delle sezioni)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del citato Accordo quadro del 1 agosto 2013, i criteri di funzionamento delle "sezioni primavera sperimentali" sono quelli definiti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come di seguito richiamati:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni;
- e) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2017;
- f) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e cura della persona;
- g) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- h) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e 8 ore giornaliere;
- i) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini (10 unità) indicato dall'Accordo Quadro del 1 agosto 2013 è derogabile per i territori montani ed in

relazione a specifiche situazioni territoriali da valutare in sede di Tavolo Tecnico interistituzionale. Per il numero massimo di bambini (20 unità) previsti dall'Accordo Quadro citato, non è prevista alcuna deroga;

- j) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- k) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- l) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nelle "sezioni primavera sperimentali", assicurando contestualmente il supporto di un coordinatore pedagogico.

Articolo 7

(Funzioni del Tavolo Tecnico interistituzionale)

Ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del citato Accordo quadro del 1 agosto 2013, al Tavolo tecnico interistituzionale è demandato il compito di valutare le richieste di ammissione o di conferma ai finanziamenti per servizi per le sezioni primavera sperimentali per il corrente anno scolastico 2017/2018, nonché la predisposizione di eventuali iniziative di supporto dell'esperienza e la definizione delle modalità di verifica del permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le "sezioni primavera sperimentali".

Ufficio Scolastico Regionale
 per l'Emilia-Romagna
 Il Direttore Generale

STEFANO VERSARI

Direzione Generale Cura alla persona, Salute
 e Welfare della Regione Emilia-Romagna
 Il Direttore Generale

KYRIAKOULA PETROPULACOS